

Non vanno lesi i legittimari

Angelo Busani

■ Quando una persona vuole attribuire, durante la sua vita, il proprio patrimonio a un'altra persona, il primo strumento giuridico cui si pensa per realizzare questo obiettivo è quello della donazione.

La donazione è un contratto con il quale il donante (il soggetto che attribuisce il beneficio) decrementa il proprio patrimonio per spirito di liberalità al fine di incrementare corrispondentemente il patrimonio del donatario (il soggetto che riceve il beneficio). Per "spirito di liberalità" si intende che la donazione è caratterizzata dalla volontà del donante di spogliarsi di un proprio bene senza esigere alcun corrispettivo e senza esservi obbligato.

In pratica, la donazione è l'atto con cui si regala un bene al donatario oppure ci si obbliga, per esempio, alla prestazione di un vitalizio a favore del donatario. Poiché la donazione è un contratto, è necessario che vi siano tutti i requisiti prescritti dalla legge per la conclusione di un valido contratto: occorre, in particolare, che il donante e il donatario prestino entrambi il loro valido consenso alla donazione (l'accettazione del donatario è indispensabile, in quanto

nessuno può essere obbligato ad accettare un regalo).

Inoltre, per essere valida, la donazione deve essere stipulata mediante un atto pubblico (vale a dire un atto notarile) in presenza di due testimoni estranei all'atto: questo gravame formale è imposto dalla legge affinché la solennità dell'atto pubblico induca il donante a pensare molto approfonditamente al fatto che sta per depauperare il suo patrimonio senza ricevere alcunché in cambio (se non – si spera – la gratitudine del donatario).

La forma dell'atto pubblico non è però richiesta nel caso della donazione di modico valore di un bene mobile. La modicità del valore deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.

Se tutto quanto fin qui osservato non evoca particolari complessità, vi è però da considerare che quando si intende stipulare una donazione occorre attentamente valutare il caso concreto perché l'effettuazione di una donazione senza avvedutezza può comportare seri problemi una volta che si sia aperta la successione ereditaria del donante.

Come già osservato in precedenza, infatti, alla morte del de cuius, per ve-

rificare se gli aventi diritto alla quota di legittima hanno conseguito ciò che la legge loro riserva, si deve procedere al calcolo del valore delle donazioni che il de cuius abbia effettuato durante la propria vita (attualizzato al momento del decesso) e sommare tale valore a quello del patrimonio che si trova in titolarità del defunto all'atto di apertura della sua successione. Al risultato di questo somma occorre applicare la percentuale che la legge indica come quota di legittima: ad esempio, se il de cuius vedovo lascia a sé e superstiti due figli, a ciascuno di essi spetta un terzo del risultato che si ottiene sommando il valore delle donazioni con il valore dell'eredità.

Ebbene, se risulta che ai legittimari (si chiamano così i soggetti che hanno diritto a conseguire la quota di legittima: sono il coniuge e l'unito civile, i discendenti e, in mancanza di questi ultimi, gli ascendenti) non è stato attribuito, per successione o per donazione il valore che a essi compete, costoro possono impugnare dapprima il testamento e poi, se non basta, le donazioni, per ridurre quelle attribuzioni che hanno comportato la violazione della legittima.